Roberto Moscatiello
Notaio in Bologna
via dell'Indipendenza n. 54
40121 Bologna (BO)
Tel. 051 255999
Tel. 051 4213407
Fax 051 4214569
rmoscatiello@notariato.it
www.notaiomoscatiello.it

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Bologna

il 31 luglio 2021
n. 40869 serie 1T
euro 245,00

Repertorio n. 4765
Raccolta n. 3146

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di luglio.
A Bologna, nel mio studio in via dell'Indipendenza n. 54.
Avanti a me dottor Roberto Moscatiello, notaro iscritto al Collegio notarile di Bologna e ivi residente, è presente il signor **COSIMO GIGANTE**, nato a Taranto (TA) il 14 marzo 1957 e domiciliato ai fini di quest'atto presso la sede della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica a Roma (RM) in via Nicola Martelli n. 3, codice fiscale dichiarato GGN CSM 57C14 L049J.
Il comparente, della cui identità personale io notaro sono certo,

DICHIARA:

a) esser vigente l'associazione non riconosciuta di diritto italiano costituita nella Repubblica Italiana denominata "**Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica**" (in sigla "**S.I.T.O.P.**"), con sede a Roma (RM), via Nicola Martelli n. 3, codice fiscale 92022620378;
b) che, con verbale ricevuto da me notaro il 18 novembre 2011 rep. 84 e registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna 2 il 19 novembre 2011 al n. 14094, l'associazione aveva depositato nel mio fascicolo degli atti tra vivi al n. 37 l'ultimo proprio statuto;
c) che l'assemblea degli associati, con modalità telematica sulla piattaforma digitale ELIGO, stante la vigente normativa emergenziale volta a contrastare la diffusione del *virus* COVID-19, ha approvato il nuovo testo dello statuto dell'associazione;
d) d'essere l'attuale presidente in carica dell'associazione;
e) che, in esecuzione dell'incarico ricevuto dall'assemblea degli associati, intende provvedere al deposito nel mio fascicolo degli atti tra vivi del nuovo e vigente statuto dell'associazione;

E CHIEDE

a me notaro di ricevere in deposito nel mio fascicolo degli atti tra vivi il documento portante il nuovo statuto della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica come sopra approvato.
A ciò aderendo, io notaro ricevo questo documento composto da 4 (quattro) fogli ciascuno dei quali scritto in fronte e retro su entrambe le pagine.
Il documento non presenta postille, abrasioni o correzioni di sorta. Viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**.
Lo statuto si compone di 24 (ventiquattro) articoli.
A norma dell'art. 71 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, il comparente dichiara che il deposito avviene nell'esclusivo interesse della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica.
Il comparente prende atto che a chiunque ne farà richiesta verrà rilasciata copia autentica del presente atto.
Ho omesso la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal comparente.
E richiesto io notaro ho letto al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 10 e 32 minuti, quest'atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su quest'unico foglio per due pagine e sin qui della terza.

F.to Cosimo Gigante
F.to Roberto Moscatiello Notaro

Allegato "A" alla raccolta n. 3146 Versione del 24.3.202021

Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica

NUOVO STATUTO

Art.1 - DENOMINAZIONE

La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica (nel prosieguo S.I.T.O.P.) è un'Associazione culturale e scientifica che ha lo scopo di promuovere lo studio e le conoscenze sulle affezioni di tipo ortopedico o traumatologico che colpiscono i soggetti in età evolutiva e di formare i cultori di questa materia.

Art.2 - SEDE

L'Associazione ha sede e rappresentanza legale in Roma.

Art.3 - SCOPI

L'Associazione, che non ha alcuno scopo di lucro, ha le seguenti finalità:

- quanto già espresso nell'art.1;
- curare e controllare la realizzazione del Congresso Nazionale annuale;
- curare e controllare manifestazioni didattiche che si avvalgono del patrocinio dell'Associazione;
- diffondere pubblicazioni scientifiche di particolare valore della materia;
- provvedere alla istituzione di premi e/o di borse di studio;
- stabilire e incrementare i rapporti con la S.I.O.T. (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) e con analoghe associazioni nazionali e internazionali;
- intrattenere e sviluppare i rapporti con quegli Enti e Organismi pubblici e privati nazionali e internazionali che possono favorire lo sviluppo dell'Associazione e contribuire a realizzare gli scopi di cuiall'art.1 del presente statuto;
- tutelare il prestigio e gli interessi professionali degli associati;
- progettare ed erogare attività d'aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi d'attività formativa ECM. L'Associazione, in particolare, agirà nel quadro del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, mediante l'utilizzazione delle metodologie tradizionali e delle nuove tecnologie multimediali residenziali e a distanza. Le suddette attività potranno essere svolte in proprio e/o in collaborazione con privati, enti e istituzione pubbliche e/o private, in Italia e all'estero.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle principali sopra elencate solo se secondarie e strumentali rispetto alle stesse.

Art.4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai residui attivi risultanti dal rendiconto economico-finanziario, nonché dai beni mobili e immobili e da eventuali lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione stessa di cui al precedente art. 3.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in forma indiretta, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di patrimonio, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione a diverse finalità o la distribuzione siano imposte da norme di legge.

Art.5 - ENTRATE FINANZIARIE

Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;

- sovvenzioni e contributi pubblici e/o privati;
- finanziamenti pubblici e/o privati;
- liberalità tra vivi e *mortis causa*;
- rendite derivanti dall'investimento del patrimonio in beni mobili e/o immobili;
- in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente statuto.

Per quanto non previsto dalle norme del presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Art.6–CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione si compone di Soci Fondatori, Emeriti, Ordinari, Onorari, Corrispondenti, Aderenti e Sostenitori.

- Gli **Associati Fondatori** sono coloro indicati come tali nell'atto costitutivo dell'Associazione del 23 febbraio 1983.
- Gli **Associati Emeriti** sono di diritto i *Past President* che hanno superato i 67 anni d'età e che sono in pensione.
- Gli **Associati Ordinari** sono laureati in medicina e chirurgia da almeno 5 anni che s'interessano o intendano interessarsi a questo campo di attività.
- Gli **Associati Onorari** possono essere personalità che hanno acquisito meriti speciali nel campo dell'Ortopedia e Traumatologia Pediatrica.
- Gli **Associati Corrispondenti** sono coloro che si dedicano alla materia e sono di nazionalità non italiana.
- Gli **Associati Aderenti** sono medici specializzandi in ortopedia e traumatologia, i laureati in medicina e chirurgia da meno di 5 anni e i laureati triennali che intendono interessarsi all'ortopedia pediatrica.

Gli Associati sostenitori sono le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti, incluse le società e/o le organizzazioni che avendo particolare interesse per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell'associazione contribuiscono al sostegno finanziario delle attività utili al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3 attraverso il versamento di contributi concordati con il Consiglio Direttivo.

Art. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli esercizi finanziari si chiudono al 30 giugno d'ogni anno. Gli esercizi finanziari decorrono dall'1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Per ogni esercizio finanziario sono predisposti un rendiconto economico-finanziario preventivo e un rendiconto economico-finanziario consuntivo.

Entro il 30 settembre d'ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario preventivo per l'esercizio successivo.

Entrambi i documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo d'impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.

Art. 7-*bis* - NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 2021 (anno in cui l'associazione è passata dall'esercizio finanziario "solare" o quello "*infra*-annuale") verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea un rendiconto economico-finanziario consuntivo *infra*-annuale relativo al periodo 1 gennaio 2021 - 30 giugno 2021.

In nessun caso gli esercizi finanziari possono avere durata ultra-annuale.

Art.8 – CRITERI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione come **Associato Ordinario** o **Aderente**, il richiedente deve inoltrare domanda al Presidente dell'Associazione, accompagnata dalla presentazione di due Associati Ordinari o Fondatori. Il Consiglio Direttivo verificherà le credenziali del richiedente e ne deciderà a maggioranza l'ammissione. Il Consiglio Direttivo delibera in merito alle ammissioni di nuovi Soci Ordinari ed Aderenti una volta l'anno e ne da' comunicazione agli interessati e all'Assemblea.
Gli **Associati Onorari** e **Corrispondenti** sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Gli **Associati Emeriti** sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione all'Assemblea.
Gli **Associati Sostenitori** devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, il quale delibererà, a maggioranza, in merito all'accettazione della richiesta e ne darà comunicazione all'Assemblea.

Art.9 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'Associato partecipa alla vita dell'Associazione, nello spirito degli scopi della stessa.
La qualità di Associato comporta l'accettazione senza riserve del presente statuto, dei regolamenti dell'Associazione e degli Organi dell'Associazione e l'obbligo a tenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
La qualità di Associato non è temporanea ed essa viene meno secondo quanto previsto al successivo art. 10.
Gli **Associati Ordinari** hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e d'essere eventualmente nominati alle cariche sociali. Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto in seno all'Assemblea anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Gli Associati Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo.
Gli **Associati Aderenti** non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Gli Associati Aderenti possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto. Essi non godono di diritti elettorali attivi e passivi.
Gli **Associati Fondatori** hanno i medesimi diritti e doveri dei Soci Ordinari.
Gli **Associati Emeriti** non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Gli Associati Emeriti possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto. Essi non godono dei diritti elettorali passivi.
Gli **Associati Onorari** non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Gli Associati Onorari possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto. Essi non godono di diritti elettorali attivi e passivi.
Gli **Associati Corrispondenti** sono tenuti al pagamento della quota associativa. Gli Associati Corrispondenti possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto. Essi non godono di diritti elettorali attivi e passivi.
Gli **Associati Sostenitori** possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto. Essi non godono di diritti elettorali attivi e passivi.

Art.10 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli Associati Ordinari, gli Associati Fondatori e gli Associati Corrispondenti sono tenuti al pagamento d'una quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa* e non è rivalutabile.
L'Associato che per tre anni consecutivi non provvede al pagamento della quota associativa è considerato moroso. L'Associato moroso ha diritto d'intervenire in Assemblea (e viene quindi

computato ai fini dei *quorum* costitutivi), ma non può esercitare il diritto d'elettorato attivo e passivo (e non vieni quindi computato ai fini dei *quorum* deliberativi).

Art. 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA D'ASSOCIATO

Decade da membro dell'Associazione l'Associato che:

a) presenta domanda scritta di dimissioni mediante posta elettronica certificata od ordinaria o lettera raccomandata A/R o consegnata "a mano". L'Associato decade dal momento in cui la comunicazione delle dimissioni perviene all'Associazione;

b) ometta di pagare le quote associative per 3 anni anche non consecutivi. L'Associato decade dal momento in cui gli verrà comunicata la delibera con cui il Consiglio Direttivo prende atto dell'intervenuto decadenza per morosità protratta;

c) su decisione del Collegio dei Probiviri, ratificata dal Consiglio Direttivo, sia escluso dall'Associazione per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno della medesima. L'Associato decade dal momento in cui gli verrà comunicata la delibera con cui il Consiglio Direttivo ha ratificato l'esclusione.

Gli Associati decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della/e quota/e associativa/e non versata/e. Se le quote associative non versate sono superiori a tre annualità, l'Associato per essere riammesso all'Associazione dovrà pagare almeno tre del totale delle quote associative non versate.

Art. 12 – DIRITTO DI VOTO

Gli Associati Ordinari, Fondatori - in regola con il pagamento della quota - e gli Emeriti hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Tanto l'Assemblea Ordinaria che Straordinaria, nonché le operazioni di voto, potranno essere anche svolte online con modalità telematica.

È ammesso il voto per delega, ma ciascun Associato (avente diritto al voto) non può farsi portatore di più di 2 deleghe.

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Vicario;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è costituita dagli Associati Ordinari, dagli Associati Fondatori e dagli Associati Emeriti.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Ad essa partecipano gli Associati Aderenti, gli Associati Corrispondenti e gli Associati Sostenitori senza diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

L'Assemblea si svolge preferibilmente in occasione del Congresso Annuale e viene convocata a mezzo posta elettronica certificata od ordinaria o lettera raccomandata A/R o consegnata "a mano".
Ulteriori assemblee possono essere convocate dal Consiglio Direttivo tutte le volte che se ne ravvisi la necessità ovvero devono essere convocate dal Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.
L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
L'Assemblea può essere convocata ovunque purché nella Repubblica Italiana.
L'**Assemblea Ordinaria** è valida se è presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
All'Assemblea Ordinaria spetta di:

- deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- deliberare in merito alla proposta avanzata dal Consiglio Direttivo per la nomina dei Soci Onorari e Corrispondenti;
- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
- eleggere il Vice Presidente, i Componenti del Consiglio Direttivo e il Tesoriere, oltre che i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare sul Congresso Nazionale;
- approvare eventuali modifiche dei regolamenti.

All'**Assemblea Straordinaria** spetta di:

- deliberare sulle proposte di modifica allo statuto dell'Associazione
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche di statuto l'Assemblea Straordinaria è valida se siano presenti più della metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto.
Lo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria è governato dalle stesse regole previste per lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria.
L'Assemblea può essere tenuta in modalità virtuale su apposite piattaforme telematiche dedicate, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.
a) Deve essere consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, d'accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
b) Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
c) Deve essere consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione (anche visionando, ricevendo e trasmettendo eventuale documentazione) e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, da un Vice Presidente Vicario, da un Vice Presidente, da un *Past President*, da sei Consiglieri e da un Tesoriere.
Essi sono nominati tra i gli Associati Ordinari.
I consiglieri durano in carica 2 anni e vengono eletti dall'Assemblea degli Associati secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'Associazione e redige i rendiconti economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Inoltre al Consiglio Direttivo spetta:

- deliberare sull'ammissione degli Associati Ordinari, Aderenti, Emeriti e Sostenitori;
- ratificare le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri sulle esclusioni degli Associati;
- individuare gli Associati Onorari e Corrispondenti da sottoporre alla nomina dell'Assemblea;
- provvedere alla cancellazione degli Associati dimissionari;
- conferire a un Associato, qualora dovesse ravvisarne la necessità, incarichi particolari, dandogli facoltà di partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- stabilire l'ammontare della quota associativa;
- prevedere la eventuale costituzione di Sezioni Regionali dell'Associazione che operano sotto il controllo e secondo modalità stabilite del medesimo Consiglio Direttivo;
- proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto;
- deliberare sulla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Istituzioni, Società, ecc.;
- deliberare sull'affidamento d'attività o servizi mediante convenzione.

Il Consiglio Direttivo decide l'attività scientifica e programmatica dell'Associazione con particolare riguardo alla Formazione Continua in Medicina.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata o lettera raccomandata A/R o consegnata "a mano" con avviso di convocazione spedito almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 giorni. L'avviso di convocazione non è necessario nel caso siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può tenersi anche esclusivamente in modalità virtuale su apposite piattaforme telematiche dedicate, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese con la maggioranza dei voti dei presenti e quando intervengono alla seduta almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità dei voti, quello del Presidente vale doppio. Non è ammesso il voto per delega.
Le elezioni di tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in modalità virtuale su apposite piattaforme telematiche dedicate secondo le modalità di cui al precedente art. 14 ma a condizione, esclusivamente in questo caso, che venga garantito l'anonimato del voto.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno uno dei Consiglieri, si provvede alla sua sostituzione con il primo disponibile dei candidati non eletti all'ultima votazione. In caso di parità di voti fra i primi dei non eletti, verrà nominato Consigliere quello che tra i medesimi ha la maggiore anzianità come iscrizione all'Associazione.
Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata, senza indugio, dal Presidente o dal Consigliere più anziano di età, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 - PRESIDENTE

Il Presidente presiede sia l'Associazione che il Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria.

Il Presidente può nominare un Segretario alla Presidenza che partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Presidente dura in carica un anno e non è rieleggibile nella medesima carica.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.
In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni fino alla fine del mandato. Durante questo periodo il Consiglio Direttivo sarà composto da dieci membri anziché undici e, pertanto, nel caso di parità di voti ai fini dell'adozione di una delibera, prevale il voto del Vice Presidente facente funzioni.
Il Presidente al termine del suo mandato continua a far parte del Consiglio Direttivo, per un altro anno, come *Past President* con diritto di voto.

Art.17 - COMITATO PRESIDENZIALE

Il Comitato presidenziale è costituito dal:

- Presidente;
- Vice Presidente Vicario;
- Vice Presidente;
- *Past President.*

La durata del mandato per ogni carica è di un anno.
Alla scadenza annuale del mandato le cariche presidenziali vengono automaticamente rinnovate in modo tale che il Presidente diventa *Past President*, il Vice Presidente Vicario diventa Presidente e il Vice Presidente diventa Vice Presidente Vicario.
Ogni anno durante l'Assemblea Ordinaria dei soci viene eletto il Vice Presidente, che diventerà il Presidente dell'Associazione dopo 2 anni.
Le relative funzioni sono individuate da regolamento.

Art. 18- SEGRETARIO ALLA PRESIDENZA

Il Segretario alla Presidenza viene designato dal Presidente neo eletto.
Il Segretario alla Presidenza affianca il Presidente nell'organizzazione dell'Associazione; segue l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità della regolare tenuta degli elenchi degli Associati.

Art. 19-TESORIERE

Il Tesoriere dura in carica 4 anni ed è rieleggibile una sola volta.
Il Tesoriere:

- riceve gli importi delle quote sociali ed i finanziamenti effettuati a favore dell'Associazione a qualsiasi altro titolo e comunque nel rispetto delle finalità istituzionali;
- provvede ai pagamenti;
- si occupa della gestione economica ordinaria dell'Associazione e predispone i dati per i rendiconti economico-finanziario che deve presentare al Consiglio Direttivo;
- ha il potere di firma, disgiunto da quello del Presidente, esclusivamente per l'amministrazione degli affari correnti con gli Istituti di credito.

Art. 20–IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 membri.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 2 anni ed è rieleggibile per non più di due volte.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità; rivede i rendiconti economici – finanziari preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea; redige apposita relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
I Revisori, se invitati dal Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Nell'ipotesi in cui, uno dei membri del Collegio dovesse dimettersi o cessare dall'incarico per altra ragione, sarà sostituito dal primo dei non eletti. In caso di parità di voti fra i primi dei non eletti, sarà privilegiato l'Associato più anziano come iscrizione all'Associazione.

Art. 21 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto dagli ultimi 3 *Past President* non in carica, di cui uno assume le funzioni di Presidente.
In caso di cessazione dall'incarico di uno dei componenti, il Consiglio provvede alla nomina del suo sostituto, su proposta del Presidente del Collegio, nella prima riunione successiva alla sua cessazione.
Il Collegio sovrintende alla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti, sia da parte dei singoli Associati sia da parte degli organi dell'Associazione.
Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i singoli Associati e tra gli Associati e gli organi dell'Associazione.
Al Collegio spetta di decidere sulle cause di esclusione dell'Associato dall'Associazione.
Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione, nei casi previsti dalla legge o nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi istituzionali indicati nel presente statuto o per volontà degli Associati, viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, che contestualmente provvede alla nomina d'uno o più liquidatori, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.
Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei soci, ma dovrà essere destinato ad altra Associazione o Ente che persegue finalità analoghe o similari, o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - REGOLAMENTO

I rapporti interni dell'Associazione sono disciplinati da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.
Ogni modifica del medesimo è di competenza dell'Assemblea Ordinaria che delibera validamente, con le maggioranze di cui all'art. 13.

Art. 24 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dalle norme del presente statuto valgono le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia e del Codice Civile.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Io sottoscritto dottor Roberto Moscatiello, notaro iscritto al Collegio notarile di Bologna e ivi residente, certifico, mediante apposizione della mia firma digitale, che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale analogico munito delle prescritte firme e custodito nel mio fascicolo degli atti tra vivi.

Si rilascia in carta libera a norma dell'art. 5 della TABELLA allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Si compone di undici pagine digitali.

Nel mio studio in via Dell'Indipendenza n. 54.

Bologna, lì otto settembre duemilaventuno.

F.to digitalmente

Roberto Moscatiello Notaro